

Datori e banche. Per le somme anticipate il «privilegio» del Codice civile

## Si amplia la garanzia sui finanziamenti per il Tfr

**Paolo Stella Monfredini**

L'articolo 7 dello schema di decreto-legge recante «disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie tfr», attribuisce il privilegio generale dell'articolo 2751-bis n.1 del Codice civile ai finanziamenti del Tfr in busta paga e conseguentemente agli importi pagati dal Fondo di garanzia.

I datori di lavoro che non possono corrispondere con risorse proprie la quota maturanda del Tfr come parte della retribuzione possono accedere a un finanziamento bancario assistito da una garanzia statale collegata a un Fondo istituito presso l'Inps.

Il finanziamento, secondo quanto originariamente previsto dall'articolo 1, comma 30 della legge 10/2014, è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993).

Si tratta di un privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritte nei pubblici registri e può avere per oggetto: impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; benicome comunque acquistati con il finanziamento concesso.

Il privilegio del Testo unico bancario è comunque sempre posposto al privilegio per le spese di giustizia e ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis del Codice civile. L'articolo 7 dello schema di decreto legge "migliora" il grado di privilegio che assiste i finanziamenti del Tfr in busta paga, attribuendo, in sostituzione del privilegio speciale del Testo unico bancario, il privilegio generale sui beni mobili e i crediti previsto dall'articolo 2751 bis n.1

del Codice civile.

Tale privilegio è previsto per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai dipendenti e per tutte le indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il credito del lavoratore conseguente ai danni dalla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e per il credito da risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. È collocato immediatamente dopo le spese di giustizia. Il Fondo di garanzia, in caso di mancata restituzione delle somme da parte dell'azienda, interviene a favore della banca e in ogni caso, per l'importo pagato, è anch'esso assistito dal privilegio dell'articolo 2751-bis n.1 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA